



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 26/04/2023

Oggetto :

APPROVAZIONE DEL P.E.F., TARIFFE E SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisei**, del mese di **aprile**, alle ore **18:15**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
PANERO Giovanni Carlo	Sindaco	X	
PETTITI Giampiero	Vice Sindaco	X	
QUAGLIA Mattia Domenico	Consigliere	X	
SCOTTA Pierluigi	Consigliere	X	
LOVERA Laura Annunziata	Consigliere		X
IODICE Alessandro Ruggero	Consigliere	X	
PERUZZI Gabriella	Consigliere	X	
BARALE Livia Michelina	Consigliere		X
GIORDANO Gabriele	Consigliere		X
MARENGO Gianfranco	Consigliere	X	
VALLOME Luigi	Consigliere	X	
PIANTINO Stefano	Consigliere		X
PANERO Carlo Antonio	Consigliere	X	
Totale		9	4

Assiste alla seduta l'Assessore esterno OLIVERO Simona

Ai sensi dell'art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario **MAZZOTTA C. Donatella**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANERO Giovanni Carlo** nella sua qualità di **Sindaco**, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto.

Illustra il **SINDACO**: dobbiamo applicare il PEF deliberato dall'ARERA del 2021 con effetto dal 2022 al 2025 sulle tariffe. Nel contempo dobbiamo applicare le decisioni dello CSEA per coprire l'aumento dei costi per l'inflazione ed energia. Come Amministrazione non vogliamo caricare le famiglie e le imprese di questo aumento. Importante è la ripresa della formazione quale educazione agli adulti e ai ragazzi sulla questione rifiuti. Infine non dimentichiamo la riconversione della Cartiera nell'economia circolare.

Il Consigliere **MARENCO**: la volontà annunciata per migliorare l'educazione alla raccolta differenziata ci trova d'accordo, così come concordiamo con quanto espresso dai Consiglieri Iodice e Giordano sul sostegno alle famiglie e alle imprese per il pagamento della TARI, anche in considerazione dell'avanzo vincolato .

Il **SINDACO**: abbiamo iniziato, come Giunta, a ragionare sulle modalità da applicare per non gravare sulle famiglie e sulle imprese per i costi maggiori del servizio.

Il Consigliere **MARENCO**: il dato che fa riflettere è la sofferenza delle famiglie a pagare.

Il **SINDACO**: fondamentale per noi non caricare gli aumenti sulle famiglie e sulle imprese, specifico che le precedenti Amministrazioni hanno fatto utilizzo di avanzo per spese correnti, e che valuteremo le scelte da assumere, considerando che può essere utilizzato l'avanzo per spese correnti a carattere non permanente. Il dato sul recupero dei mancati pagamenti è un dato che si ripresenta sempre uguale negli anni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamata la deliberazione ARERA n° 138/2021/RIF con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) 2022-2025 e che in data 03/08/2021 la stessa Arera ha adottato la deliberazione n° 363/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" a cui si rimanda;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Verzuolo è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e che pertanto il Consorzio S.E.A. definisce il Piano Finanziario con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) disciplinato dalla deliberazione Arera n° 363/2021 provvedendo poi a trasmettere ad ogni comune consorziato le risultanze del Piano Finanziario al fine di consentirne la definizione delle tariffe TARI da parte del Comune per l'anno di riferimento;

Vista la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, con la quale l'autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente ha approvato il *"Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*, recante prescrizioni in materia di obblighi e standard di qualità in capo ai gestori del servizio rifiuti, a tutela degli utenti, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Verificato che, in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 dell'allegato a) alla deliberazione ARERA n. 115/2022/R/rif, entro lo scorso 31 marzo l'Ente Territorialmente Competente, ha dovuto provvedere a determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori dei singoli servizi che compongono servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, per tutta la durata del piano economico finanziario 2022-2025;

Dato atto che il Consorzio SEA, Ente Territorialmente Competente, ha provveduto, con propria deliberazione consortile n. 21 del 08/04/2022 ad adottare, per tutti i comuni facenti parte del Consorzio, lo schema regolatorio "I- Livello qualitativo minimo", in assenza di qualità contrattuale e tecnica, con i relativi riflessi in termini di limite di crescita per il il PEF MTR-2 periodo 2022-2025;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato inoltre il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 26.04.2023, ed in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Visto il PEF (Piano Economico Finanziario) prot. 5328 del 15/04/2022 (allegato) calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune e fornito dal Gestore del Servizio (CSEA) seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n° 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022/2025, come previsto dal metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2 Arera) il quale espone un costo complessivo di Euro 628.707,00 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n° 2/DRIF/2021 di Euro 6.639,00) - di cui parte variabile pari ad Euro 485.949,00 e parte fissa pari ad Euro

142.758,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad Euro 619.707,00 – di cui parte fissa Euro 142.758,00 e parte variabile Euro 476.949,00 – considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determina n° 2/DRIF/2021 (Euro 6.639,00) dei costi di raccolta vegetali (Euro 9.000,00);

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dall'art. 22 comma 1 (legate all'ISEE) del regolamento comunale TARI (*riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013*) troveranno copertura in appositi stanziamenti del bilancio, mentre le minori entrate derivanti dalle altre riduzioni/agevolazioni TARI (*riduzioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020*) saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

Viste le risultanze dei dati contabili relativi al PEF quadriennio 2022-2025, allegati al presente provvedimento, da cui si ricavano i seguenti dati riepilogativi, già tenuto conto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n° 2/DRIF/2021:

Voce di costo	ANNO 2022	ANNO 2023	Anno 2024	Anno 2025
Componente variabile	484.618,00	485.949,00	465.375,00	465.376,00
Componente fissa	165.988,00	142.758,00	161.576,00	160.294,00
TOTALE PEF	650.606,00	628.707,00	626.951,00	625.670,00

Dato atto che il limite di crescita tariffaria, determinato secondo quanto previsto dall'art. 4.2 della Deliberazione Arera n.363/2022/R/rif, è pari al 6,60%;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- prima rata: 16/10/2023
- seconda rata: 16/12/2023
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/10/2023;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Acquisito il parere favorevole da parte del Responsabile dell'area Amministrativa Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012 n. 213;

Con separata votazione espressa per alzata di mano, con il seguente risultato: n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti astenuti (Vallome – Marengo – Panero Carlo Antonio)

DELIBERA

- 1) **DI** dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI** prendere atto che il Consorzio S.E.A., Ente Territorialmente Competente, ha provveduto, con propria deliberazione consortile n° 21 del 08/04/2022 ad adottare, per tutti i Comuni facenti parte del Consorzio, lo schema regolatorio "I – Livello qualitativo minimo", in assenza di qualità contrattuale e tecnica, con i relativi riflessi in termini di limiti di crescita per il PEF MTR-2 periodo 2022-2025;
- 3) **DI** prendere atto del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025, come predisposto dall'Ente Territorialmente Competente (Consorzio S.E.A.) allegato al presente provvedimento, e che si può così riassumere:

Voce di costo	ANNO 2022	ANNO 2023	Anno 2024	Anno 2025
Componente variabile	484.618,00	485.949,00	465.375,00	465.376,00
Componente fissa	165.988,00	142.758,00	161.576,00	160.294,00
TOTALE PEF	650.606,00	628.707,00	626.951,00	625.670,00

- 4) **DI** approvare per l'anno 2023 il PEF trasmesso dal Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente Prot. 5328 del 15/04/2022 ed il Piano Finanziario e Tariffe 2023 della tassa sui rifiuti (TARI), riportati negli allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) **DI** dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025, anno 2023, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 6) **DI** dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo, nella misura del 5%;
- 7) **DI** dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dagli artt. 22 comma 1 (legate all'ISEE) del regolamento comunale TARI (*riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013*) troveranno copertura in appositi stanziamenti del bilancio ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, mentre le minori entrate derivanti dalle altre riduzioni/agevolazioni TARI (*riduzioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020*) saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;
- 8) **DI** stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative alla TARI anno 2023:

- prima rata: 16/10/2023
 - seconda rata: 16/12/2023
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/10/2023;
- 9) **DI** provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 10) **DI** trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici del Consorzio S.E.A. per i provvedimenti di competenza.

Successivamente il Consiglio Comunale accertata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato: n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti astenuti (Vallome – Marengo – Panero Carlo Antonio)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
PANERO Giovanni Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
MAZZOTTA C. Donatella

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa